

BGer 7B.108/2002 vom 24. Juni 2002

Bundesgericht, 2002-06-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_7B.108_2002

FR: TF 7B.108/2002 du 24 juin 2002

IT: TF 7B.108/2002 del 24 giugno 2002

Regeste

Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Erwägungen

E. 1

Nell'ambito dell'esecuzione promossa dalla I. _____ nei confronti di P. _____, l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha pignorato un'autovettura di proprietà dell'escussa. Dopo che quest'ultima ha sospeso i propri versamenti nell'ambito della dilazione di pagamento ex art. 123 LEF concessa il 1o giugno 2001, l'Ufficio ha stabilito con avviso del 23 gennaio 2002 la vendita del bene pignorato.

E. 2

Con sentenza del 14 maggio 2002 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso dell'escussa contro tale provvedimento. L'autorità di vigilanza ha reputato corretto l'operato dell'Ufficio e ha rilevato che questo non ha la competenza di accertare l'inesistenza del debito. Essa ha pure attirato l'attenzione dell'escussa sulla possibilità di inoltrare sia un'azione giudiziaria ex art. 85a LEF per sospendere provvisoriamente l'esecuzione sia un'azione di ripetizione dell'indebitato (art. 86 LEF). Pare infatti verosimile che non solo il debito sia stato estinto (in parte con pagamenti effettuati direttamente al legale della creditrice), ma che sia addirittura stato corrisposto più del dovuto.

E. 3

Con scritto dell'8 giugno 2002 P. _____ ribadisce di aver pagato più di quanto dovuto e chiede alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale di annullare l'esecuzione e di ordinare all'Ufficio risp. alla creditrice di restituirle quanto versato di troppo. Non è stata chiesta una risposta al ricorso.

E. 4

In virtù dell' art. 85a LEF l'escussa può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione (cpv. 1); se l'azione è ammessa, il tribunale, secondo il caso, annulla o sospende l'esecuzione (cpv. 3). L' art. 86 LEF prevede poi che colei che per omessa opposizione o per il rigetto di questa ha pagato il debito può, entro un anno dal pagamento, ripetere con la procedura ordinaria la somma sborsata (cpv. 1) mediante un'azione di ripetizione dell'indebitato, che può essere promossa avanti al giudice del luogo di esecuzione o al foro ordinario del convenuto (cpv. 2). Da quanto precede discende che le richieste formulate nel ricorso sono - come indicato nell'impugnata decisione dell'autorità di vigilanza - di competenza dell'autorità giudiziaria. Ne segue che il ricorso alla Camera delle

esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale è inammissibile, poiché non è possibile esperire un ricorso ai sensi dell' art. 19 cpv. 1 LEF nei casi, come quello in esame, in cui la legge prescrive la via giudiziale (DTF 82 III 49). Per questi motivi, la Camera pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.